

LEGGE FINANZIARIA 2007
(Legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Articolo 1, commi 101 - 200

Articolo 1, commi 101-102 (Versamento dell'imposta comunale sugli immobili)

Il comma 101 dell'articolo 1, prescrive che nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi dalle società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione, nonché dagli altri enti commerciali residenti, siano indicati i dati identificativi catastali degli immobili posseduti, nonché l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente. In particolare, a decorrere dall'anno 2008 per ciascun fabbricato dovranno essere indicati, oltre all'indirizzo, i seguenti dati:

- l'identificativo catastale dell'immobile stesso, costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno.
- l'importo dell'ICI pagata nell'anno precedente.

Il comma 102 dell'articolo 1, reca disposizioni simili per i seguenti soggetti:

- a) le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- b) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Questi soggetti devono riportare - nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007 - tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'ICI.

Nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, tali indicazioni dovranno essere riportate solo ove intervenga variazione relativa anche ad una sola di esse.

Articolo 1, comma 103, 104, 105 (indicazione versamenti ICI ed obblighi conseguenti)

In sede di controllo della dichiarazione dei redditi si verifica il versamento dell'ICI relativo a ciascun fabbricato nell'anno precedente e l'esito del controllo viene trasmesso ai comuni competenti. Nella dichiarazione dei redditi del 2007 dovrà essere indicato l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente. Inoltre, i comuni dovranno trasmettere all'Agenzia del territorio i dati risultanti dai controlli ove discordanti da quelli catastali.

Articolo 1, commi 106, 107, 108 (Comunicazioni dei concessionari del servizio smaltimento rifiuti)

I concessionari del servizio smaltimento rifiuti dovranno comunicare annualmente all'Agenzia delle entrate (con uno specifico modello), relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali è istituito il servizio, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi (commi 106, 107). Sono previste sanzioni per le mancate o errate informazioni fornite (comma 108).

**

Articolo 1, commi 119-125 (Istituzione di un regime speciale civile e fiscale per le società di investimento immobiliare quotate - SIIQ)

I commi da 119 a 141 prevedono l'istituzione delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), alle quali è riconosciuto un regime speciale civile e fiscale.

I commi da 119 a 125 recano la definizione delle società di investimento immobiliare quotate.

approfondimento

Articolo 1, commi 126-133 (Regime fiscale della SIIQ)

Il comma 126 introduce un regime agevolato per l'ingresso nel regime speciale il quale comporterà il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario.

Per realizzo a valore normale si deve intendere in sostanza una rivalutazione dei beni al momento dell'opzione per la SIIQ, sulla base di criteri che dovranno determinare un "valore normale" di tali beni. Tale rivalutazione comporterà la determinazione di plusvalenze alle quali si applicherà l'imposta sostitutiva.

Per imposta sostitutiva si intende un'imposta che viene applicata a componenti del reddito i quali non rientrano quindi nella determinazione del reddito complessivo. Per tali componenti di reddito, l'obbligo tributario è pertanto assolto con il pagamento dell'imposta sostitutiva.

Il comma 130 conferisce alla società la facoltà di optare, in alternativa all'applicazione dell'imposta sostitutiva per l'inclusione dell'importo complessivo delle plusvalenze. Il comma 128 reca le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva. Essa deve essere versata in un massimo di 5 rate annuali di pari importo.

Ai sensi del comma 129, possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, ferma restando l'applicazione del comma 127 del presente articolo (vale a dire il regime fiscale speciale previsto per le alienazioni effettuate prima del quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale).

Il comma 131 prevede il regime agevolato per il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare. Quest'ultimo, dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, è esente dall'imposta sul reddito delle società (IRES). Pertanto per gli utili derivanti da attività di locazione si applica il regime fiscale previsto per le società di persone. Per il comma 133, infine, le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate, secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso di cui ai precedenti commi e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attività diverse da quella esente.

Articolo 1, commi 134-136 (Regime fiscale dei partecipanti alle SIIQ)

Le SIIQ operano una ritenuta del 20% sugli utili corrisposti in qualunque forma a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall'attività di locazione immobiliare nonché dal possesso delle partecipazioni detenute in altre SIIQ o nelle società per azioni residenti in Italia non quotate, che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare e controllate da una o più SIIQ congiuntamente.

La misura della ritenuta è ridotta al 15% in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431

Si tratta dei contratti di locazione che possono essere stipulati in alternativa a quelli a canone libero. In essi, valore del canone, durata del contratto e altre disposizioni contrattuali sono definiti sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

Articolo 1, commi 137-140 (Conferimenti in SIIQ)

Il comma 137 disciplina il regime fiscale applicabile alle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano già optato per il regime speciale (di cui agli articoli precedenti) o che esercitino tale opzione entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento.

Il comma 138 ha ad oggetto i conferimenti (alle società che abbiano optato per il regime speciale) costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati.

Per quanto riguarda invece le cessioni e i conferimenti diversi da quelli di cui al comma 138, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale trova applicazione il comma 139 che prevede la riduzione alla metà, di cui all'art. 35, comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 .

Il comma 140, primo periodo, estende la suddetta disciplina ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico della finanza TUF).

Il comma 140, secondo periodo, estende le disposizioni dei commi precedenti anche ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione non siano, al momento del conferimento, ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, quindi che non possono optare per il regime SIIQ, ma che siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente, nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società optino per il regime speciale. L'applicazione dell'imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o dell'altro diritto reale sugli immobili conferito per almeno tre anni. Per quanto riguarda le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, essa deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo.

Articolo 1, comma 141 (Disposizioni finali per le SIIQ)

Il comma 141 elenca il contenuto obbligatorio del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che recherà le disposizioni di attuazione della disciplina contenuta nei commi da 119 a 140 della legge finanziaria.

Il provvedimento del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dovrà tra l'altro definire:

- le regole e la modalità per l'esercizio della vigilanza prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorità;

Si rileva che non risulta individuata l'autorità alla quale tale funzione di vigilanza prudenziale dovrebbe essere affidata.

- i criteri e le modalità di determinazione del valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario, ai sensi del comma 126, del disegno di legge in esame;
- le condizioni, le modalità ed i criteri di utilizzo delle perdite riportabili a nuovo
- i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate;

- il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le società da essa controllate di cui al comma 125;
- i criteri di individuazione dei valori fiscali dell'attivo e del passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale;
- le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ e le società da queste controllate;
- le modalità ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta preesistenti all'opzione;
- gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente disciplinati dai commi da 119 a 140 o dai principi generali valevoli ai fini delle imposte dirette;
- gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento prevista dal comma 134.

Articolo 1, commi 142-143 (Variazione dell'aliquota e dei criteri della ripartizione della compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF)

I consigli comunali possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef in misura non superiore allo 0,8% con deliberazione da pubblicare sul sito del ministero dell'economia. La validità decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito. Il regolamento può stabilire una soglia di esenzione in base al reddito. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui di riferisce l'addizionale e il versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'Irpef. A decorrere dall'anno di imposta 2007 il versamento è effettuato direttamente ai comuni di riferimento attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune.

Quindi, i comuni possono disporre, con regolamento, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale nella misura massima dello 0,8%, anziché dello 0,5% come previsto fino al 31 dicembre 2006. Inoltre, la nuova formulazione non prevede più un tetto massimo entro il quale contenere l'incremento annuo dell'addizionale Irpef che, in precedenza, non doveva superare lo 0,2 punti percentuali.

Articolo 1, comma 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 (imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)

Viene istituita e regolamentata l'imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche.

approfondimento

Articolo 1, comma 152 (disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali)

Con decreto saranno stabilite le modalità per la trasmissione agli enti locali che ne faranno richiesta dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica e delle informazioni relative alle procedure di liquidazione e di accertamento delle addizionali.

Con la Determinazione del 27 febbraio 2007, l'Agenzia delle Dogane stabilisce che:

- i comuni e le province interessati alla fornitura dei dati concernenti l'addizionale dell'imposta sull'energia elettrica devono inoltrare, per via telematica, apposita richiesta all'Agenzia delle Dogane;
- l'accesso al Servizio telematico doganale da parte dei comuni e delle province è consentito a partire dal 1° giugno 2007;
- ai comuni e alle province richiedenti, sono resi disponibili i seguenti dati estratti direttamente dalle dichiarazioni di consumo presentate annualmente dai soggetti obbligati:

dati identificativi del soggetto obbligato; anno di riferimento delle dichiarazioni; consumi dichiarati ai fini delle addizionali comunali e provinciali, differenziati per aliquota.

- Per le dichiarazioni presentate nell'anno 2007, i dati sono resi disponibili a partire dal 1° luglio mentre per le annualità successive sono disponibili entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni;
- A partire dal 1° luglio 2008 sono resi disponibili i dati relativi alle variazioni dei consumi di energia elettrica soggetti ad addizionale comunale e provinciali intervenute sulle dichiarazioni degli anni precedenti.

Articolo 1, comma 153 (addizionale sul consumo di energia elettrica)

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, saranno individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW; viene definita, inoltre, una priorità per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano e per quelle confinanti con la Confederazione elvetica..

Articolo 1, comma 154 (IPT)

Le Province possono aumentare fino ad un massimo del 30% le tariffe dell'imposta provinciale di trascrizione.

Articolo 1, comma 155

Gli enti locali possono chiedere il differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui.

Gli enti locali devono presentare istanza motivata e il differimento è limitato ai soli debiti contratti in relazione ad eventi straordinari.

Articolo 1, comma 156

Il comma 156 modifica il decreto legislativo n. 504 del 1992 stabilendo che, dal 2007, le aliquote ICI dovranno essere deliberate non più dalla giunta ma dal consiglio comunale.

Articolo 1, comma 157 (disposizioni in materia di pubbliche affissioni)

Stabilisce che da 1° gennaio 2007 gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

Il comma 157 introduce, dopo l'articolo 20 del d. lgs 507 del 1993, l'articolo 20.1.

Si sottolinea che il decreto legislativo n. 507 del 1993 viene modificato anche dai successivi commi 172 e 176 della legge finanziaria.

Articolo 1, commi 158, 159, 160 (nomina di messi notificatori)

Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali, delle procedure esecutive relative alla riscossione delle entrate dello Stato e degli atti relativi al pagamento delle entrate extratributarie di comuni e province, il dirigente dell'ufficio competente può nominare messi notificatori.

I messi possono essere nominati tra i dipendenti del comune o della provincia, oppure tra i dipendenti dei soggetti ai quali il comune ha affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi oppure, possono essere nominati anche soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni.

In ogni caso, è necessaria la partecipazione ad apposito corso di formazione organizzato dall'ente locale (che, si suppone, ne sosterrà il costo) e il superamento di un esame.

Il messo notificatore esercita le funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato e non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Articolo 1, commi 161, 162 (accertamento dei tributi locali)

Relativamente ai tributi di propria competenza, gli enti locali procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e all'accertamento delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando un apposito avviso motivato al contribuente. Gli avvisi devono contenere l'indicazione dell'ufficio che può fornire informazioni e dell'autorità che può procedere ad un riesame dell'atto.

Articolo 1, commi 164, 165 (rimborso di tributi locali)

Il contribuente deve chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro 5 anni dal versamento o dal giorno in cui è accertato il diritto alla restituzione.

L'ente locale provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.

La misura annua degli interessi è determinata da ciascun ente nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto all'interesse legale.

Articolo 1, comma 166

Si stabilisce che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi di euro, altrimenti per eccesso.

Articolo 1, comma 167

Gli enti locali devono disciplinare le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle a debito dovute al comune per i tributi locali.

La norma prevede un adempimento a carico degli enti locali ma, contemporaneamente, si riferisce alle somme dovute al comune. Dato che "ente locale" è anche la provincia e non sembra configurabile una compensazione tra tributi comunali e tributi provinciali, risulta che la disposizione, quantomeno, non è ben scritta.

Articolo 1, comma 168

Gli enti locali devono stabilire, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

Articolo 1, comma 169

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Si ricorda che il comma 156 della legge finanziaria prevede che dal 1° gennaio 2007 le aliquote ICI siano deliberate non più dalla giunta comunale bensì dal consiglio comunale.

Articolo 1, comma 170 (Comunicazione dei dati relativi alle entrate degli enti locali)

Regioni ed enti locali devono comunicare al ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali. Con decreto saranno stabilite le modalità e i termini per la trasmissione.

Articolo 1, comma 172

Il comma 172, modifica o abroga alcune disposizioni del d.lgs n. 505 del 1993. Tale decreto ha per oggetto l'armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

approfondimento

Articolo 1, comma 173 (modifica alla disciplina dell'ICI)

Il comma abroga alcune disposizioni riguardanti l'ICI contenute nel decreto legislativo 504 del 1992.

Nel dettaglio, è abrogata la disposizione in base alla quale per i fabbricati non iscritti al catasto e per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, il valore veniva determinato con riferimento alla rendita di fabbricati simili. Ne deriva che, in caso di mancato accatastamento o mancata comunicazione di migliorie effettuate all'immobile, il contribuente troverà il modo di non pagare il corretto ammontare dell'imposta.

Abrogate anche le disposizioni relative alla liquidazione, all'accertamento e alla riscossione dell'ICI incompatibili con le nuove disposizioni.

Viene anche precisato che, ai fini della detrazione, per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica e si dispone che per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta il curatore è tenuto a versare l'imposta .

Articolo 1, comma 174

Viene modificato l'articolo 37 del decreto 223/2006 (decreto Bersani) introducendo l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nel caso in cui non siano applicabili le procedure telematiche.

Articolo1, comma175

Il comma modifica il decreto legislativo 446 del 1997 abrogando alcune disposizioni relative alla potestà regolamentare dei comuni in materia di ICI. In particolare, nel regolamento i comuni non potranno più prevedere metodi per semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento dell'ICI al fine di ridurre gli adempimenti a carico del contribuente né razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti.

Ad esempio, si elimina la possibilità di attribuire alla giunta il compito di decidere le azioni di controllo, così come si elimina la possibilità di effettuare il pagamento dell'ICI attraverso c/c postale o bancario.

Articolo 1, commi 176 e 178 (misure di contrasto delle affissioni abusive)

I commi in oggetto sono dedicati, secondo la legge finanziaria a contrastare il fenomeno delle affissioni abusive. In realtà, abrogano alcune disposizioni del decreto legislativo 507 del 1993 e ripristinano responsabilità che, in materia di affissioni, erano state escluse.

Notiamo che il d. lgs n. 507 del 1993 viene modificato da ben 3 comma della legge finanziaria 2007: comma 157, 172 e 176.

approfondimento

Articolo 1, commi 179, 180, 181, 182 (accertamento e riscossione dei tributi locali)

I comuni e le province possono conferire i poteri di accertamento e contestazione per le violazioni relative alle entrate proprie e per quelle che si verificano sul proprio territorio (escluse le violazioni al codice della strada) a dipendenti dell'ente locale o a soggetti affidatari che siano in possesso almeno del titolo di scuola media superiore di secondo grado e previa la frequenza di un corso di preparazione. I soggetti individuati non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione.

Articolo 1, commi 183, 184 (Proroga smaltimento rifiuti in discarica)

In attesa dell'attuazione del D.Lgs. 152/06 il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, adottato in ciascun comune per l'anno 2006, resta invariato anche per l'anno 2007. Inoltre, le discariche possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2007, i rifiuti per cui dispongono già di autorizzazioni (comma 184). In materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la regola della superficie minima che non può essere inferiore all'80% della superficie catastale (disposizione inserita nel D.Lgs. 507/93) trova applicazione sia per la tassa che per la tariffa (comma 183).

Articolo 1, commi 185-186-187

Viene concessa l'esenzione per le imposte sui redditi alle associazioni che si occupano di manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate a usi e costumi delle comunità locali.

I soggetti (persone fisiche) incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle associazioni non assumono la qualifica di sostituti d'imposta. Prestazioni e dazioni offerte da persone fisiche a favore delle associazioni hanno, ai fini delle imposte dirette, carattere di liberalità. Un apposito Decreto Ministeriale, da emanarsi entro il 30 gennaio 2007, individuerà i soggetti a cui saranno applicate le agevolazioni. In ogni caso, le imposte versate da tali soggetti non verranno rimborsate.

Articolo 1, comma 188 (Esenzione dall'obbligo di iscrizione all'ENPALS per spettacoli popolari)

Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazioni di tradizioni popolari svolte da giovani fino a 18 anni, da studenti, da pensionati e da chi svolge un'attività lavorativa per la quale è già tenuto al pagamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, sono soppressi

gli obblighi di iscrizione e di versamento dei contributi all'Enpals se la retribuzione annua lorda percepita per tali manifestazioni non supera l'importo di 5.000 euro.

Articolo 1, commi 189-193 (Compartecipazione comunale all'IRPEF)

A decorrere dal 1° gennaio 2007 viene istituita a favore dei comuni una nuova compartecipazione dello 0,69% al gettito Irpef con corrispondente riduzione, di pari ammontare, dei trasferimenti operati sul fondo ordinario.

A decorrere dal 2008 l'incremento di gettito complessivo, rispetto al 2007, derivante dall'Irpef è ripartito fra i singoli comuni secondo i criteri stabiliti con decreto del ministero dell'interno. Ma, tali criteri devono innanzitutto tenere conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

Ne risulta che, da un lato, il comma 189 istituisce la compartecipazione "in attesa del riassetto del sistema di finanziamento in attuazione del federalismo fiscale" e, dall'altro, con il comma 191 è individuata come prioritaria la perequazione. Quindi, il maggiore gettito Irpef non rimarrà nei comuni in cui è stato prodotto ma verrà indirizzato altrove e, questo sistema, non può essere applicazione del federalismo fiscale.

Un riferimento ai commi in oggetto è contenuto nel successivo comma 702 il quale dispone che la ripartizione del maggiore gettito, per il 2008 sarà effettuata solo a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006 il patto di stabilità interno.

Poi, con il comma 192 già si determina che dal 2009 l'aliquota di compartecipazione è determinata nella misura dello 0,75%.

Si stabilisce anche che, per i comuni delle regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 189 a 192.

Articolo 1, comma 194 (Modifiche al Decreto Legislativo n. 112 del 1998)

Il comma 194 reca delle disposizioni che vanno a modificare alcune norme contenute nel Decreto Legislativo n. 112 del 1998 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*".

Questo comma va a modificare il comma 1 dell'articolo 65 del Decreto Legislativo n. 112 del 1998, realizzato dall'allora Ministro della Funzione Pubblica, Franco Bassanini. Tale norma faceva parte di un pacchetto di provvedimenti volti alla realizzazione di un ampio decentramento amministrativo verso gli Enti Locali, conosciuto anche come *federalismo amministrativo*.

Articolo 1, commi da 195 a 200 (Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali)

I commi che vanno dal 195 al 200 riguardano il trasferimento delle funzioni svolte, fino ad ora, dal catasto, ai Comuni, dal 1° novembre del 2007, come previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 1998 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*".

approfondimento